

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA)

IL

E m a n a
il seguente regolamento:

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:
- a. “decreto-legge”: il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e successive modifiche e integrazioni;
 - b. “Agenzia”: l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) istituita ai sensi del decreto di cui alla lettera a);
 - c. “decreto legislativo”: il decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162;
 - d. “decreto legislativo n. 165 del 2001”: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni azioni.

CAPO II

Organizzazione dell’Agenzia

Art. 2

Principi

1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti principi:
 - a) autonomia e responsabilizzazione, in relazione al corretto uso delle risorse, al migliore conseguimento dei risultati attesi ed al massimo livello di adesione ai principi, ai valori ed alla missione dell'Agenzia;
 - b) ottimale valorizzazione del capitale umano attraverso la corretta valutazione dei risultati conseguiti, anche in stretto collegamento con la *performance* organizzativa dell'Agenzia, in applicazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori;
 - c) economicità, efficienza e razionale impiego delle risorse disponibili;
 - d) semplificazione dei processi di lavoro, chiarezza degli obiettivi assegnati, efficacia delle soluzioni organizzative da adottare, privilegiando il lavoro per processi e la gestione per progetti per le attività di particolare rilevanza e complessità;
 - e) flessibilità e innovazione tecnologica posta a supporto dei processi gestionali, al fine di garantire la massima efficacia, efficienza, economicità gestionale ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Agenzia;
 - f) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, garantendo la più ampia conoscibilità e accesso agli atti e documenti detenuti dalla stessa ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - g) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche.

Art. 3

Struttura organizzativa

1. Per l'espletamento dei compiti ad essa attribuiti, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, della quale il Direttore ne dirige la struttura ed è responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro vigilante, è articolata come segue:
 - a. una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle ferrovie;
 - b. una direzione di livello dirigenziale generale competente ad esercitare le funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa;
 - c. un settore di staff competente ad esercitare le funzioni in materia di amministrazione, affari legali, finanza e controllo;
 - d. una segreteria di tecnica di livello dirigenziale non generale di diretto supporto al Direttore.
2. Con atti regolamentari adottati ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e 7 dello Statuto, si provvede alla definizione degli uffici e alla attribuzione dei relativi compiti.

3. L'Agenzia costituisce centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Art. 4 Vicedirettore

1. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore dell'Agenzia ai sensi e per i compiti di cui all'articolo 4, comma 7, dello Statuto.

Art. 5 Sicurezza delle ferrovie

Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie

1. La Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie, svolge, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge, i compiti e le funzioni di cui al d.lgs. n. 162 del 2007, nonché i compiti assegnati sui sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*quater*, del decreto-legge.

2. La Direzione generale di cui al comma 1, è articolata in quattro Aree di seguito indicate:

- a. Area norme di esercizio e standard tecnici;
- b. Area autorizzazioni e certificazioni;
- c. Area ispettorato e controlli;
- d. Area adeguamento e sviluppo Sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria.

3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento il numero degli uffici dirigenziali non generali, in cui si articolano le quattro Aree di cui al comma 2, è determinato in 17 uffici di livello dirigenziale non generale.

4. L'Area norme di esercizio e standard tecnici è articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. norme, standard, prescrizioni e disposizioni in materia di condotta dei treni;
- b. norme, standard, prescrizioni e disposizioni per il movimento dei treni;
- c. formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza;
- d. norme e standard tecnici;
- e. prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
- f. rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali;
- g. sviluppo di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
- h. studio, ricerca e approfondimento in materia di sicurezza del trasporto ferroviario;
- i. verifica ed omologazione di componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi ferroviari;
- j. qualificazione tecnica del personale e di organismi operanti nel settore della sicurezza.

5. L'Area autorizzazioni e certificazioni è articolata in n. 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. autorizzazione alla messa in servizio - Veicoli complessi a composizione bloccata e AV;
- b. autorizzazione alla messa in servizio - Veicoli convenzionali, da manovra e mezzi d'opera
formazione per il personale dell'esercizio ferroviario addetto a mansioni di sicurezza;
- c. certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza;

- d. autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali infrastruttura ed energia;
- e. autorizzazione alla messa in servizio dei sottosistemi strutturali di comando, controllo e segnalamento;
- f. autorizzazione alla messa in servizio dei sistemi di trasporto rapido di massa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*quater* del decreto-legge;
- g. tenuta del registro di immatricolazione nazionale del materiale rotabile.

6. L'Area ispettorato e controlli è articolata in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. verifica dell'applicazione delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza ferroviaria da parte degli organismi e delle imprese preposte;
- b. verifica e controlli relativi a componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo ferroviari;
- c. verifica sulla regolare immatricolazione del materiale rotabile;
- d. attività di ispezione e vigilanza su componenti, applicazioni, impianti e sottosistemi di segnalazione e controllo con riferimento ai controlli tecnologici sui sistemi di trasporto rapido di massa;
- e. definizione dei criteri per l'esercizio e attività di audit sui sistemi di gestione della sicurezza sulle reti funzionalmente isolate;
- f. svolgimento di indagini in caso di incidenti ferroviari rilevanti al fine di analizzarne le cause ed individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno
- g. proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia.

7. L'Area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza ferroviaria è articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. verifica sulle attività dei Gestori di reti ferroviarie in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;
- b. analisi dei programmi di manutenzione annuali e poliennali predisposti dai gestori nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
- c. predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli Uffici territoriali competenti;
- d. proposte di implementazione della banca dati di cui all'articolo 13 del decreto-legge;
- e. collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse;
- f. promozione e valutazione degli aspetti relativi ai fattori umani e alla cultura della sicurezza in ambito ferroviario;
- g. attività rivolte alla diffusione dell'educazione ferroviaria e alla tutela della sicurezza individuale in ambito ferroviario, nell'ambito di accordi sottoscritti con enti e istituzioni, in sinergia con i partner sottoscrittori degli stessi accordi;

attività legate alla diffusione e condivisione dei temi di cultura della sicurezza, inquadrare nei dettami della legislazione del IV pacchetto ferroviario.

Art. 6

Sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa

Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa

1. La Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, è competente ad esercitare le funzioni ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5, del decreto-legge.
2. La Direzione generale di cui al comma 1, si compone di 5 Aree, di seguito indicate:
 - a. Area normativa e standard tecnici;
 - b. Area adeguamento e sviluppo Sistemi di gestione della sicurezza;
 - c. Area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie;
 - d. Area sistema ispettivo per il controllo delle procedure di monitoraggio delle opere civili;
 - e. Area miglioramento degli standard di sicurezza.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento il numero degli uffici, in cui si articolano le cinque Aree di cui al comma 2, è determinato in 18 uffici di livello dirigenziale non generale.
4. L'Area normativa e standard tecnici è articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
 - a. analisi dei Sistemi di Gestione della Sicurezza predisposti dai gestori a fini di verifica delle condizioni strutturali e di programmazione delle manutenzioni delle proprie infrastrutture. Predisposizione di linee guida per la standardizzazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza;
 - b. predisposizione della proposta del piano nazionale per l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza, secondo le previsioni del decreto-legge;
 - c. collaborazione con altre strutture ministeriali, con università, istituti ed enti di ricerca nei settori tecnologici di interesse.
5. L'Area adeguamento e sviluppo sistemi di gestione della sicurezza è articolata in 4 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:
 - a. verifica sulle attività dei Gestori in ordine alla corretta organizzazione ed esecuzione dei monitoraggi sulle opere d'arte e alla predisposizione di idonei programmi di manutenzione, con puntuale aggiornamento delle relative banche dati;

- b. analisi dei programmi di manutenzione annuali e poliennali predisposti dai gestori-concessionari nel rispetto della articolazione interna competente alla manutenzione del patrimonio infrastrutturale e verifiche di coerenza con i risultati delle ispezioni periodiche;
- c. valutazione della adeguatezza e coerenza dei programmi di ispezioni di sicurezza predisposti dai soggetti gestori in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 15 marzo 2011 n. 35, anche compiendo verifiche sulle attività di controllo già svolte dai gestori;
- d. predisposizione dei programmi di ispezione di concerto con gli Uffici territoriali competenti;
- e. proposte di implementazione della banca dati di cui all'articolo 13 del decreto-legge.

6. L'Area sicurezza delle gallerie stradali e ferroviarie è articolata in 3 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. verifiche sull'applicazione delle norme, degli standard e delle disposizioni inerenti alla sicurezza delle gallerie ferroviaria e stradali in attuazione della normativa vigente e delle prescrizioni dettate dagli Organi competenti;
- b. valutazione dell'adeguatezza dei programmi delle esercitazioni di sicurezza da parte dei gestori delle gallerie, anche mediante la partecipazione alle medesime e successiva analisi dei report finali;
- c. collaborazione con le Commissioni gallerie stradali e ferroviarie per il monitoraggio dello stato di adeguamento delle infrastrutture e relativi impianti;
- d. proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;
- e. svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti in galleria al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.

7. L'Area ispettorato e controlli è articolata in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. verifica sull'applicazione da parte dei gestori delle norme, degli standard, delle prescrizioni e delle disposizioni inerenti alla sicurezza con particolare riferimento ai programmi di manutenzione delle opere civili e impianti di gestione sicurezza delle infrastrutture;
- b. controlli relativi all'efficacia delle procedure di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture e dei relativi sistemi tecnologici ed impianti preposti alla gestione della sicurezza;
- c. esecuzione di ispezioni ordinarie in ambito stradale e ferroviario secondo il programma concordato con le strutture dell'Area adeguamento e sviluppo Sistemi di gestione della sicurezza;
- d. esecuzione delle ispezioni straordinarie sulle opere d'arte in ambito stradale e ferroviario e sui sistemi di gestione delle emergenze adottati dai gestori;
- e. proposte di sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni impartite dall'Agenzia;
- f. svolgimento di indagini in caso di incidenti rilevanti al fine di analizzarne le cause e individuare le eventuali misure di prevenzione adottabili e mitigative del danno.

8. L'Area miglioramento degli standard di sicurezza è articolata in 2 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni di competenza dell'Agenzia nei seguenti ambiti di attività:

- a. attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle opere civili nel settore delle infrastrutture. Proposte di modifiche normativa nazionale su componenti o

- elementi a carattere strutturali e sulle relative norme di progettazione, certificazione e collaudo
- b. proposte di implementazione della banca dati di cui all'articolo 13 del decreto-legge;
 - c. analisi delle ricorrenze incidentali con particolare riguardo alle risultanze ispettive condotte ai sensi del d.lgs. n. 35 del 2011 e alle evidenze risultanti dalle esercitazioni di sicurezza per la individuazione di proposte di modifica delle procedure di gestione delle emergenze e delle possibili misure mitigative del danno;
 - d. collaborazione con università, istituti ed enti di ricerca nei settori di interesse.

Art. 7 **Settore di Staff**

1. Lo staff del Direttore svolge funzioni e compiti nei seguenti ambiti di attività:
 - a. amministrazione, bilancio e controllo;
 - b. acquisizione di beni e servizi, contratti;
 - c. reclutamento e formazione del personale, attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro, trattamento giuridico e economico del personale, interventi assistenziali, attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;
 - d. affari giuridici, e legali e gestione del contenzioso e adozione di sanzioni nei confronti dei gestori ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge;
 - e. servizi comuni e servizi tecnici, rilascio tessere di servizio;
 - f. gestione tecnica delle banche dati;
 - g. comunicazione e rapporti istituzionali.
2. Nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella «A» allegata al presente regolamento il numero degli uffici, in cui si articola lo staff, è determinato in 6 uffici di livello dirigenziale non generale.

Art. 8 **Segreteria tecnica del Direttore**

1. La Segreteria tecnica del Direttore è un ufficio di livello dirigenziale non generale di diretta collaborazione del Direttore.

CAPO III *Personale*

Art. 9 **Dotazione organica**

1. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è individuata nella Tabella «A» allegata al presente regolamento, di cui costituisce parte integrante, quantificata nel limite massimo di 569 unità, ai sensi dell'articolo 12, comma 9, lettera b), del decreto-legge.

2. La consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati viene indicata annualmente nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, in base a quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.

3. Con successivo atto regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto-legge e articolo 5, commi 6 e 7, dello Statuto, il numero di unità di personale non dirigente determinato nella dotazione organica, sarà ripartito nelle aree professionali di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, tenuto conto dell'alta specificità e professionalità richiesta.

Art. 10 Personale

1. Al personale e alla dirigenza dell'Agenzia si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC.

2. Il personale dipendente dell'Agenzia, secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'ENAC, è articolato nelle seguenti aree professionali:

- a. dirigenziale;
- b. professionale;
- c. tecnica;
- d. amministrativa.

3. Al personale appartenente all'area dirigenziale non generale spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo, ai sensi dell'articolo 17, del d.lgs. n. 165 del 2001.

4. Al personale appartenente all'area professionale sono attribuite le attività istituzionali che richiedono elevata competenza, iniziativa e capacità in materia di certificazioni ed autorizzazioni di sicurezza, immatricolazione del materiale rotabile, coordinamento organizzativo, controllo di processi rilevanti, definizione ed armonizzazione delle norme in materia di sicurezza, valutazione progettuale, specifiche di progettazione, omologazione e conformità di componenti, prodotti ed applicazioni generiche, messa in servizio ed funzionamento dei rotabili, impianti ferroviari, sistemi e sottosistemi ferroviari, verifiche di sicurezza sulle infrastrutture stradali e autostradali e gallerie, nonché ogni altra attività di tipo professionale connessa all'attività istituzionale dell'Agenzia.

5. Appartengono all'area tecnica i dipendenti che, nell'ambito di procedure stabilite, svolgono attività istituzionali operative, di studio, sviluppo, verifica e supporto, richiedenti adeguate competenze tecniche relative alle materie di competenza dell'Agenzia.

6. Appartengono all'area amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, economico-contabili, di assistenza, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.

7. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene mediante procedure concorsuali o selettive i cui criteri informativi sono individuati nei principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione, dall'articolo 35, del d.lgs. n. 165 del 2001, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 16 aprile 2018, n. 78.

Le procedure di reclutamento si conformano ai seguenti principi:

- a. adeguata pubblicità della selezione e delle relative modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento;
- b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; eventualmente tramite ricorso all'ausilio di sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche forme di preselezione;
- c. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d. composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e. possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

8. L'accesso al ruolo di dirigente dell'Agenzia avviene, per i posti vacanti e disponibili, con concorso pubblico per esami, o per titoli ed esami, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo quanto previsto all'articolo 28 del d.lgs. n. 165 del 2001. Al concorso per esami ed a quello per titoli ed esami possono essere ammessi i dipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 70 del 2013.

9. Gli incarichi di funzione dirigenziale non generale sono conferiti dal Direttore, previa valutazione al Comitato direttivo, tenendo conto delle caratteristiche della posizione dirigenziale da ricoprire e dei programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 19, del d.lgs. n. 165 del 2001. I soggetti in grado di soddisfare tali esigenze vengono individuati, previo avviso sul sito istituzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle conoscenze, delle attitudini e delle capacità professionali possedute, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza. Gli incarichi medesimi sono conferiti a tempo determinato, da tre a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. e), della legge n. 190 del 2012.

10. Le progressioni del personale orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'Agenzia avvengono secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 165 del 2001, dal d.lgs. n. 150 del 2009 e dal CCNL funzioni centrali.

Art. 11 **Dirigenti generali**

1. Alle due Direzioni generali in cui è strutturata l'Agenzia, una con riferimento alla sicurezza delle ferrovie e una con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, alla sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e alla sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa, sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale.

2. I dirigenti generali sono nominati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentito il Direttore dell'Agenzia. Ai fini del conferimento degli incarichi ai Dirigenti Generali si applica il principio di rotazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lett. e), della legge n. 190 del 2012.

3. Ciascun dirigente generale sovrintende all'attività di tutti gli uffici ricompresi nella Direzione generale di competenza, assicurando il coordinamento operativo degli uffici sottoposti ai sensi dell'articolo 16, del d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare il dirigente generale:

- a. dà attuazione a ogni misura ed iniziativa diretta ad attuare gli indirizzi generali, gestionali, tecnici ed amministrativi fissati dal Direttore ed è responsabile dei risultati degli uffici ad esso assegnati;
- b. sovrintende ad ogni aspetto organizzativo dell'attività istituzionale della Direzione generale di competenza, coordinando e assicurando il raggiungimento degli obiettivi degli uffici della propria Direzione generale;
- c. cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza del Direttore e del Comitato Direttivo;
- d. firma gli atti di competenza, anche secondo le deleghe e le attribuzioni del Direttore;
- e. informa il Direttore e il Comitato Direttivo su ogni questione o atto per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
- f. dispone per la trattazione degli atti di competenza della Direzione generale cui è preposto;
- g. può attribuire specifici compiti, poteri e responsabilità ai dirigenti sottoposti, nonché delegare specifiche funzioni;
- h. garantisce, nel rispetto delle procedure interne, alla corretta tenuta del carteggio e alla puntuale assegnazione e trattazione degli atti di propria competenza;
- i. relaziona annualmente sull'efficacia dei sistemi di sicurezza adottati dai gestori delle infrastrutture sulla base dello stato di attuazione delle misure e degli adeguamenti previsti dalla normativa ed avuto riguardo della coerenza dei piani di manutenzione con le risultanze delle verifiche effettuate dai propri uffici nonché di quelle presenti nelle banche dati.

4. Il dirigente generale predispone, per la parte di competenza, una relazione annuale delle attività svolte, con una eventuale proposta migliorativa delle performance della Direzione generale e degli uffici a lui preposti, tenendo conto delle indicazioni formulate dai dirigenti sottoposti.

5. Il dirigente generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la sicurezza dell'esercizio delle infrastrutture di competenza della propria Direzione generale e ne informa tempestivamente il Direttore per la successiva sottoposizione a ratifica.

Tabella "A"
Dotazione organica

DIRIGENTI		
	Dirigenti di livello generale	2
	Dirigenti di livello non generale	42
PERSONALE	Professionisti I	60
	Professionisti II	31
	Funzionari	266
	Collaboratori	153
	Operatori	15
	TOTALE	569
